

ATTO ORGANIZZATIVO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

1. Oggetto e definizioni

1. Con il presente atto si intende individuare una procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei componenti Port Security Piombino S.r.l.u., mediante un modello gestionale informatizzato *ad hoc*.

2. Ai fini del presente atto si intende per:

- PSP: Port Security Piombino S.r.l.u.;
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Whistleblower: il dipendente che in ragione del proprio rapporto di lavoro, segnala agli organi legittimati ad intervenire, condotte illecite commesse ai danni dell'interesse pubblico;
- Piattaforma: servizio open source Whistleblowing di Isweb S.p.a., che permette di gestire in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo le segnalazioni ricevute dai dipendenti della PSP;
- RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Custode dell'identità digitale: utente speciale destinato a custodire l'identità fornita senza avere in alcun caso possibilità di visualizzarla; può approvarne la visibilità al RPCT su richiesta motivata;
- Key Code: codice di 16 cifre rilasciato al termine della procedura di invio di ciascuna segnalazione;
- UD: Ufficio disciplinare;
- OdV: Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;

2. Il soggetto che invia le segnalazioni

1. Possono inviare le segnalazioni i dipendenti della PSP sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che con contratto di lavoro a tempo determinato, sia i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro che, seppur non certi dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, sulla base delle proprie conoscenze ritengano altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito.

3. Oggetto della segnalazione

1. La segnalazione delle condotte illecite deve essere effettuata sulla base del principio di buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci; deve riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione e in occasione del rapporto di lavoro, seppure in modo casuale, e non deve avere riguardo a doglianze di carattere personale del whistleblower o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

2. In particolare, sono oggetto di segnalazione:

- le presunte condotte illecite che configurano ipotesi di reato, di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (come ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- le presunte condotte poste in essere in violazione di qualsiasi disposizione adottata dalla PSP nell'esercizio delle proprie funzioni (es. regolamenti, codice di condotta, Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ivi compreso il Codice Etico in esso contenuto, ecc.);
- le presunte condotte illecite che possono avere riflessi sulla attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto pongono in evidenza un mal funzionamento della PSP;
- le condotte che possono arrecare un pregiudizio patrimoniale o un pregiudizio all'immagine della PSP;
- in ogni caso, le condotte che risultino tali da potersi ipotizzare la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001.

3. Le segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

4. Le segnalazioni non adeguatamente circostanziate e irrilevanti non possono essere oggetto di valutazione in quanto prive degli elementi ritenuti essenziali quali: l'identità del whistleblower, la sua

qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti. Non possono essere, altresì, oggetto di valutazione le segnalazioni accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, o corredate da documentazione non appropriata o in conferente.

4. Come effettuare le segnalazioni a mezzo della piattaforma

1, le segnalazioni possono essere inviate a mezzo dell'apposita Piattaforma di whistleblowing disponibile all'indirizzo <https://portsecuritypiombino.wbisweb.it>, avendo cura di compilare i campi obbligatori ivi riportati, il primo accesso sarà consentito da qualsiasi browser con Id e password. Per coloro che si trovassero, in difficoltà anche temporaneo, di utilizzo computer, viene istituito un canale di ricezione segnalazioni cartaceo, mediante cassetta postale dedicata al RPCT/Wistleblowing.

5. Il soggetto che riceve le segnalazioni

1. Il RPCT è il soggetto individuato quale destinatario delle segnalazioni, tenuto alla verifica della fondatezza e gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, avvalendosi a tal fine del personale dedicato alla struttura prevenzioni della corruzione e della trasparenza.

2. Le identità fornite a completezza delle segnalazioni sono separate da queste ultime e trasmesse in forma crittografata al Custode dell'identità digitale il quale, senza la possibilità di visualizzare tale informazione crittografata, può approvarne la visibilità al RPCT esclusivamente a seguito di motivata istanza dello stesso.

3. L'approvazione della visibilità di cui al precedente punto è soggetta alla creazione di file di log ai fini della tracciabilità.

4. La segnalazione avente ad oggetto le presunte condotte illecite imputabili al RPCT deve essere inviata ad ANAC secondo le modalità da questa stabilite.

6. Modalità di gestione delle segnalazioni

1. Il RPCT comunica al whistleblower la presa in carico della segnalazione e procede ad una prima sommaria istruttoria, con possibilità sia di richiedere chiarimenti allo stesso whistleblower e/o ad altri soggetti coinvolti eventualmente dalla segnalazione, sia di adottare le eventuali necessarie cautele. Qualora la segnalazione sia tale da potersi ipotizzare la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 o comunque un'infrazione al Modello, il RPCT ne informa tempestivamente l'OdV.

2. Il RPCT, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, archivia la segnalazione dandone comunicazione al whistleblower.

3. Qualora all'esito delle opportune verifiche - effettuate di concerto con l'OdV nei casi in cui sia ipotizzabile la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 o comunque un'infrazione al Modello - la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT provvederà a seconda della e in relazione alla natura della violazione:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'UD, che in tal caso provvederà direttamente;

- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e/o alla Corte dei Conti e/o all'ANAC in quanto e per quanto ne sussistano i presupposti di legge;

- ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

4. Il RPCT comunica al whistleblower, entro 90 giorni della ricezione della segnalazione, le risultanze della istruttoria e gli eventuali atti e attività al riguardo intraprese.

7. La tutela del whistleblower

1. L'identità del whistleblower è protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione.

2. Coloro che ricevono la segnalazione, o sono coinvolti nella relativa gestione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza delle correlate informazioni. La violazione dell'obbligo di riservatezza è comunque fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

3. La tutela del whistleblower non trova applicazione nei casi espressamente previsti per legge.

4. In caso di avvio di un procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del whistleblower non può essere rivelata al segnalato ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

5. Qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del whistleblower risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del whistleblower.

6. La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è sottratta:

- all'accesso come istituto disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'accesso civico generalizzato disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

8. Sanzioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto organizzativo si rimanda al Codice di comportamento della PSP, nonché alla contrattazione di lavoro di riferimento, ferma restando l'applicazione del sistema disciplinare contenuto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, ove si sia in presenza di infrazione allo stesso.

9. Monitoraggio delle segnalazioni

1. Il RPCT monitora le segnalazioni pervenute con cadenza annuale, al fine di evidenziare:

- il numero complessivo di segnalazioni pervenute;
- la distinzione tra quelle archiviate, quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa e quelle in corso.

2. I dati numerici vengono riportati nella relazione semestrale di monitoraggio previsto dal Modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 nei confronti dell'Odv nonché nella relazione annuale prevista dal Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione.

(l'originale è stato firmato graficamente ed è custodito agli atti della Società)

Rev. 1 del 15/10/2019 Red. AC/Ig
Approvato con determina n. 27 del 18 ottobre 2019